

Allegato all'oggetto n.
Adunanza del Consiglio regionale in data

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
XIII LEGISLATURA

Disegno di legge regionale

n. 77

Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi.

presentato dalla Giunta regionale

il 31 dicembre 2009

RELAZIONE

La crisi finanziaria internazionale 2009 ha provocato effetti negativi sulle economie dei Paesi sviluppati i cui effetti perdurano in maniera significativa alle soglie dell'anno 2010, anche se sono visibili i primi segnali di un rafforzamento economico, che potrebbe tradursi in una futura ripresa.

All'inversione di tendenza hanno contribuito, in ambito locale, la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), e la legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi), come dimostra la significativa adesione agli interventi ivi contemplati da parte delle imprese e delle famiglie valdostane.

La Giunta regionale ha analizzato la situazione contingente attraverso una serie di incontri con i rappresentanti del credito a livello regionale, le parti sociali e gli operatori economici. Da questi incontri è emersa chiara l'indicazione che la proroga degli interventi anti-crisi 2009, a tutto l'anno 2010, permetterebbe il rafforzamento della situazione economica e un significativo supporto al successivo sviluppo.

Il presente disegno di legge si compone di **8 articoli**.

L'articolo 1 dispone la proroga, anche per l'anno 2010, della sospensione del pagamento delle rate dei mutui agevolati stipulati con FINAOSTA S.p.A. o con le banche convenzionate, limitatamente ai mutui contratti ai sensi del capo I della l.r. 33/1973, a valere sulle leggi regionali elencate all'articolo 4 della l.r. 1/2009 alle medesime condizioni ivi previste. La

sospensione opera per i mutui stipulati sino al 26 febbraio 2010, per le rate in scadenza nel periodo 1° marzo 2010/28 febbraio 2011, con corrispondente prolungamento del piano di ammortamento, senza interessi di mora e oneri aggiuntivi a carico dei mutuatari. Per le imprese, le agevolazioni, finalizzate ad assicurare, durante la fase della crisi economica, maggiore liquidità, sono concesse nel rispetto della regola *de minimis*. Laddove le imprese interessate alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo non possano più accedere a benefici in *de minimis*, la sospensione potrà comunque essere accordata, a condizione che gli oneri finanziari dell'operazione, determinati nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) siano posti a carico dell'impresa richiedente.

L'articolo 2 autorizza la Giunta regionale ad assumere il maggior onere, relativo ai contributi in conto interessi a valere sulle leggi regionali ivi elencate, derivante dalla sospensione per uno o due anni delle rate in scadenza nel 2009 o nel 2010 relativamente al pagamento delle quote capitali dei mutui stipulati con FINAOSTA S.p.A. in gestione ordinaria oppure di quelli stipulati ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), con banche convenzionate. La sospensione delle quote capitali determina la mancata riduzione del debito residuo con un conseguente maggior onere, a titolo di contributo in conto interessi, che graverà sulle disponibilità giacenti sul fondo della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A.. Tali agevolazioni sono concesse nell'ambito del regime *de minimis*.

L'articolo 3 disciplina gli interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi della Valle d'Aosta, apportando, tra l'altro, modificazioni alla legge regionale 27

novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi). In particolare, si dispone:

- la modificazione dell'articolo 3ter della l.r. 75/1990, innalzando dal 2 al 4 per cento la misura dello spread da aggiungere all'EURIBOR a sei mesi ai fini della determinazione del tasso massimo praticabile nelle operazioni di consolidamento del debito a breve da parte delle banche. La maggiorazione inserita adegua lo spread alle nuove condizioni di mercato. Tale adeguamento è tuttavia ammesso a condizione che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine sia inferiore di almeno un punto percentuale a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento; in aggiunta, la modificazione dell'articolo 3ter dispone l'innalzamento dal 50 al 75 per cento del contributo della Regione all'abbattimento del tasso di interesse praticato sulle operazioni di consolidamento del debito a breve termine;
- la modificazione dell'articolo 3quater della l.r. 75/1990, innalzando dal 2 al 4 per cento la misura dello spread da aggiungere all'EURIBOR a sei mesi coerentemente con le nuove condizioni registrate dal mercato;
- la sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 75/1990, innalzando dal 50 al 75 per cento il contributo della Regione all'abbattimento del tasso di interesse praticato per le operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring); di riconoscere a tutte le imprese la possibilità di utilizzare il factoring quale servizio finanziario e gestionale, essendo detta facoltà al momento limitata alle sole imprese industriali e di riconoscere a tutti i Consorzi garanzia fidi della Valle d'Aosta la possibilità di attivare l'intervento di abbattimento del tasso di interesse applicato alle imprese che

fruiscono del factoring, posto che attualmente l'operatività è limitata al solo Consorzio fidi industriali della Valle d'Aosta;

- la sostituzione della lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009, eliminando l'attuale vincolo che limita al 25 per cento la garanzia rilasciabile sul fondo rischi costituito ai sensi della l.r. 1/2009, rendendo pertanto più flessibile la concessione delle garanzie fideiussorie da parte dei Consorzi fidi a valere sul fondo stesso;
- l'incremento delle disponibilità dei fondi rischi, costituiti ai sensi della l.r. 1/2009, dei Consorzi Garanzia Fidi attraverso l'utilizzo delle risorse, pari ad euro 4.184.944,46, già erogate dalla Regione ai Consorzi stessi e non destinate alle imprese aderenti ai predetti Consorzi a titolo di contributo in conto interessi;
- l'autorizzazione alla Giunta regionale ad integrare di 50.000 euro il fondo rischi costituito ai sensi della richiamata l.r. 1/2009 presso il Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta al fine di consentire allo stesso, a decorrere dall'anno 2010, di concedere ad un maggior numero di piccole e medie imprese garanzie fideiussorie sui finanziamenti;
- l'autorizzazione alla Giunta regionale ad integrare di 1.000.000 euro il fondo rischi costituito ai sensi della l.r. 1/2009 presso il Consorzio Valfidi al fine di consentire allo stesso, a decorrere dall'anno 2010, di concedere ad un maggior numero di imprese garanzie fideiussorie sui finanziamenti;
- che in caso di liquidazione dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta i fondi rischi costituiti ai sensi della l.r. 1/2009 siano, con i frutti maturati, integralmente devoluti alla Regione;
- che gli interventi a valere sui fondi rischi costituiti ai sensi della l.r. 1/2009, di norma concessi in regime *de minimis*, siano concedibili alle imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, anche a valere sul più ampio regime

temporaneo specifico di settore, subordinatamente all'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione europea 2009/C 261/02, del 31 ottobre 2009, che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario;

- che gli interventi di cui al novellato articolo 6 (factoring) della l.r. 75/1990 siano concedibili, fino al 31 dicembre 2010, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01).

L'articolo 4, al comma 1, proroga di un ulteriore anno gli interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti previsti dall'articolo 6 della l.r. 1/2009 (bonus energia). Il comma 2 ripropone, anche per il 2010, le esenzioni dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato per un importo pari al dovuto per l'anno 2009, a beneficio dei nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche previste per poter beneficiare del bonus energia.

L'articolo 5 posticipa di un ulteriore anno la corresponsione del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), affinché gli operatori economici interessati possano operare in condizioni migliori di competitività sui mercati nazionali ed internazionali ove insistono forti pressioni, in termini di contenimento dei prezzi finali di vendita, a causa del perdurare della crisi economica mondiale.

L'articolo 6 interviene nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo, modificato dalla nuova comunicazione della

Commissione europea 2009/C 261/02, del 31 ottobre 2009, che prevede l'introduzione di un aiuto compatibile distinto di importo limitato a 15.000 euro per le aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tale modifica consentirà agli Stati membri di erogare un aiuto di importo non superiore a 15.000 euro (o l'equivalente sovvenzione lorda) per azienda fino al 31 dicembre 2010, detraendo da tale importo gli aiuti *de minimis* eventualmente già percepiti dalle singole imprese dall'inizio del 2008, in conformità al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli. In attuazione di tale possibilità, il comma 1 autorizza la concessione, fino al 31 dicembre 2010, degli incentivi di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), sottoforma di aiuti di importo limitato, subordinandone la concessione effettiva all'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione europea 2009/C 261/02, del 31 ottobre 2009, che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario. Il comma 2 reca, invece, modificazioni all'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzioni anticrisi).

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie e **l'articolo 8** reca, infine, la dichiarazione d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali. Articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1)

1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, alle condizioni ivi previste, con riferimento alle rate dei mutui stipulati al 26 febbraio 2010 in scadenza dal 1° marzo 2010 e fino al 28 febbraio 2011.
2. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 26 febbraio 2010 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle relative garanzie.
3. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla Società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) o alle banche convenzionate entro il 26 febbraio 2010 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2010 ed entro il 30 aprile 2010 per le rate con scadenza successiva.

Art. 2

(Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Per sostenere i redditi delle famiglie ed incrementare le disponibilità finanziarie delle imprese operanti nel territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere il maggiore onere di competenza a titolo di contributo in conto interessi, conseguente alla mancata riduzione della quota capitale per effetto della sospensione, per uno o due anni disposta da FINAOSTA S.p.A., a partire dalle rate scadute nel 2009 o con scadenza nel 2010, del pagamento da parte dei mutuatari delle quote capitali dei mutui stipulati con la medesima Società finanziaria, nell'ambito della gestione ordinaria di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), a valere

sulle seguenti leggi regionali:

- a) 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche);
 - b) 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei);
 - c) 17 agosto 1999, n. 23 (Interventi per favorire l'estinzione di mutui con contributi in conto interessi della Regione e la contestuale stipulazione di nuovi mutui agevolati).
2. L'onere di cui al comma 1 è determinato a partire dalla prima rata successiva a quella per cui è stato sospeso il versamento della quota capitale e per un numero di anni pari a quello del piano di ammortamento residuo maggiorato di uno o due anni, per effetto del prolungamento del piano a seguito della sospensione.
 3. I mutuatari sono tenuti a corrispondere le quote di interessi a loro carico, calcolate sul capitale residuo dei mutui.
 4. Per le imprese, le agevolazioni di cui al presente articolo, pari al costo dell'operazione sostenuto dalla Regione costituito dalla quota interessi pagata per il periodo di sospensione, sono concesse in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai mutui stipulati con banche a ciò autorizzate ai sensi della l.r. 1/1997.
 6. Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del comma 1 può essere egualmente disposta a condizione che l'impresa richiedente assuma a proprio carico i connessi oneri finanziari.
 7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3

(Interventi inerenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta. Leggi regionali 27 novembre 1990, n. 75, e 1/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 3ter della legge regionale 27

novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “75 per cento”.

2. Al comma 2 dell'articolo 3ter della l.r. 75/1990 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera c) le parole: “2 per cento.” sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento;”;
 - b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“cbis) che il tasso dei finanziamenti a medio e lungo termine risulti inferiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello dei finanziamenti a breve termine oggetto di consolidamento.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 3quater della l.r. 75/1990 le parole: “2 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “4 per cento”.
4. Alla rubrica del capo III della l.r. 75/1990 le parole “fra gli industriali” sono soppresse.
5. L'articolo 6 della l.r. 75/1990 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali)

1. La Regione interviene finanziariamente abbattendo i tassi di interesse praticati per operazioni di anticipazione su cessioni di credito commerciali (factoring) effettuate dalle imprese aderenti ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso medio annuo, ottenuto dalla media aritmetica dei tassi mensili di riferimento per il settore dell'industria, del commercio e assimilati, stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti all'anno solare antecedente a quello di concessione dell'agevolazione. L'intervento è effettuato per il tramite dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta.”.
6. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“b) concessione o integrazione di garanzie fideiussorie a

favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate con i Consorzi;”.

7. Le risorse, pari ad euro 4.184.944,46, già erogate dalla Regione ai Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta e non destinate alle imprese aderenti ai predetti Consorzi a titolo di contributo in conto interessi, sono utilizzate per incrementare le disponibilità già esistenti nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009.
8. Per l'anno 2010, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare di euro 50.000 il fondo rischi costituito ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009 presso il Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta.
9. Per l'anno 2010, la Giunta regionale è autorizzata ad incrementare di euro 1.000.000 il fondo rischi costituito ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009 presso il Consorzio Valfidi.
10. In caso di liquidazione dei Consorzi Garanzia Fidi della Valle d'Aosta, i fondi rischi presso di essi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. 1/2009, comprensivi degli interessi maturati o di qualsivoglia altra utilità o ricavo connessi, devono essere devoluti integralmente alla Regione.
11. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della l.r. 1/2009, gli interventi a valere sui fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della medesima l.r. 1/2009 sono concedibili alle imprese ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”) o in tutti gli altri casi, e fino al 31 dicembre 2010, quali aiuti di importo limitato subordinatamente all'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi previste.
12. Gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 75/1990, come sostituito dal comma 5, sono concedibili, fino al 31

dicembre 2010 nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), e del relativo quadro di riferimento statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, e autorizzato con decisione n. 2009/4277/CE della Commissione del 28 maggio 2009.

13. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 4

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti)

1. Per l'anno 2010, sono prorogati gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste.
2. Per l'anno 2010, in deroga alle normative vigenti, i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni economiche di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 1/2009 possono beneficiare dell'esenzione dal pagamento della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e della tariffa per il servizio idrico integrato per un importo pari al dovuto per l'annualità 2009. Le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 5

(Diritto proporzionale sulle acque minerali di sorgenti. Leggi regionali 13 marzo 2008, n. 5, e 15 aprile 2008, n. 9)

1. Il termine di cui all'articolo 12 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), relativo alla corresponsione del diritto proporzionale di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 13 marzo

2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è prorogato, per le concessioni perpetue, al 31 marzo 2011 e, per le concessioni in scadenza negli anni 2009 e 2010, di un anno a far data dal loro rinnovo.

Art. 6

(Aiuti di importo limitato per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli)

1. Fino al 31 dicembre 2010, è autorizzata la concessione di aiuti di importo limitato per il finanziamento delle iniziative di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti), subordinatamente all'entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo statale relativo alla Comunicazione della Commissione europea n. 2009/C 261/02 del 31 ottobre 2009 che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica e nel rispetto delle condizioni ivi previste.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzioni anti-crisi), le parole: "svolgono esclusivamente attività di trasformazione" sono sostituite dalle seguenti: "svolgono attività di trasformazione esclusivamente".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione a far data dall'entrata in vigore della l.r. 25/2009.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4, comma 1, è determinato in euro 3.150.000 per l'anno 2010 e in annui euro 600.000 a decorrere dal 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 nell'UPB 01.08.02.11 (Altri interventi di assistenza sociale) e nell'UPB 01.11.01.20 (Interventi per favorire l'accesso al credito).
3. Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo 3 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'UPB 01.15.02.10 (Oneri

connessi alle entrate) per euro 1.650.000 per l'anno 2010 e per annui euro 600.000 per gli anni 2011 e 2012.

4. Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'UPB 01.08.01.10 (Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali) per euro 1.500.000 per l'anno 2010.
5. La minore entrata derivante dalla cancellazione del credito iscritto al capitolo 9600 (Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale) della parte entrata del bilancio della Regione per l'anno 2009, in applicazione dell'articolo 3, comma 7, è determinata in euro 4.184.944,46 e trova copertura in sede di assestamento del bilancio 2010, mediante riduzione di pari importo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009 applicato.
6. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, stimato per il triennio 2010/2012 in complessivi euro 700.000, è finanziato a valere sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.
7. Le minori entrate sui bilanci degli enti locali derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, possono trovare compensazione in sede di assestamento del bilancio 2010 mediante le risorse finanziarie di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).
8. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.